

STATUTO
COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO "NO LOMBROSO"

1. COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – Viene costituito il Comitato Tecnico-Scientifico "NO LOMBROSO", che adotterà il logo rappresentato dal volto di Cesare Lombroso sbarrato da una linea trasversale rossa all'interno di una cornice circolare rossa.
2. SEDE – La sede del Comitato è in Milano, Via Bernardino Verro n.12. La sede principale potrà essere spostata eventualmente altrove con delibera del Consiglio Direttivo.
3. DURATA – Il Comitato ha durata illimitata.
4. CARATTERE DEL COMITATO – Il Comitato è apolitico e non ha scopo di lucro. I soci sono tenuti al rispetto e all'osservanza del presente Statuto nonché delle decisioni validamente deliberate dai competenti organi interni.
5. SCOPI DEL COMITATO - Il Comitato ha per scopo – sul presupposto del riconosciuto disvalore scientifico delle tesi formulate e sostenute dal medico Cesare Lombroso (all'anagrafe Marco Ezechia Lombroso) – di pervenire alla rimozione delle teorie criminologiche di Cesare Lombroso dai libri di testo nonché alla soppressione di ogni commemorazione onomastica e museale a nome "Cesare Lombroso", insieme alla promozione di un Disegno di Legge per la messa al bando della memoria di uomini colpevoli direttamente o indirettamente di delitti connessi con crimini di guerra o di razzismo. In questo senso il Comitato si propone di svolgere la più ampia attività di studio, ricerca e documentazione, favorendo riunioni, convegni e seminari con l'intento di perseguire ogni forma di ignoranza, intolleranza, violenza, censura, ingiustizia, discriminazione e razzismo. Per la migliore realizzazione degli scopi sociali il Comitato può stabilire contatti e intrattenere rapporti di collaborazione con altri organismi suoi affini.
6. REQUISITI DEI SOCI – Possono far parte del Comitato in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta - ovvero che ne abbiano fatta richiesta a partire dall'8 maggio 2010 data in cui si è avviata di fatto l'attività del Comitato - e che siano dotate di irrepreensibile condotta morale e civile e che indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età e professione si riconoscano nel presente Statuto e intendano contribuire alle finalità del Comitato.
7. AMMISSIONE DEI SOCI – Tutti coloro che intendono far parte del Comitato dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
8. DOVERI DEI SOCI – L'appartenenza al Comitato ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
9. DECADENZA DEI SOCI – I soci cessano di appartenere al Comitato nei seguenti casi:
 - a) dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto;
 - b) per decadenza o perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'adesione;
 - c) delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità e/o aver contravvenuto alle norme del presente Statuto, ovvero pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori del Comitato o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
10. ORGANI DEL COMITATO – Gli organi sociali sono: l'Assemblea dei soci – il Presidente – il Vicepresidente – il Consiglio Direttivo – il Segretario generale;
11. ASSEMBLEA DEI SOCI – L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo del Comitato e viene convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo relativamente all'anno precedente, per

l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per l'esame del bilancio preventivo in riferimento all'anno successivo. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: a) per decisione del Consiglio Direttivo; b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo di tutti i soci.

12. COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA – L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (almeno metà più uno) dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci pervenuti e delibera con il voto dei presenti. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci, mentre in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci pervenuti e delibera con il voto dei presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato, o, in caso di sua assenza, dal Segretario. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza (minimo metà più uno) dei presenti. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. L'Assemblea vota per alzata di mano.

13. COMPITI DELL'ASSEMBLEA – All'Assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria: a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; b) eleggere gli organi direttivi del Comitato; c) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive di ordine generale del Comitato e sull'attività da svolgere; d) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti del Comitato che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame; e) deliberare sul trasferimento della sede del Comitato. In sede straordinaria: f) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; g) deliberare sullo scioglimento e modalità di liquidazione; h) deliberare su atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari. Relativamente ai punti g) e h) la proposta di delibera deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo con maggioranza dei due terzi dei soci riuniti in seduta comune.

14. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile da tre a sette membri compreso il Presidente, nominati dall'assemblea ordinaria. Esso nomina, nel proprio ambito, il Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Negli intervalli tra Assemblee sociali e in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.

15. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea; c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione; d) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività del Comitato per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso; e) procedere all'inizio di ogni anno alla revisione dell'elenco dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; f) verificare in caso di necessità la permanenza dei requisiti suddetti. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle

sue funzioni, può avvelersi della collaborazione di Commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

16. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano due componenti. Alle riunioni partecipa il Segretario generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e lo stesso organo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni per la loro validità sono fatte constatare da un processo verbale sottoscritto dal Presidente (o da chi ha presieduto la riunione) e dal Segretario.

17. IL PRESIDENTE E I SUOI COMPITI – Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti del Comitato, lo dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino il Comitato sia nei riguardi dei soci che dei terzi, con preventiva approvazione a maggioranza relativa del Consiglio Direttivo. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

18. ELEZIONE DEL PRESIDENTE – Il Presidente, come pure il Segretario generale, sono eletti dal Consiglio Direttivo qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto e durano in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato dal Consiglio stesso, il Consiglio provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

19. IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMITATO – Il Segretario Generale del Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi componenti qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea. Il Segretario coordina l'attività del Comitato, cura il disbrigo degli affari ordinari, la contabilità relativa ai contributi e alle spese correnti redigendone il resoconto, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente, dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea, di cui redige i verbali.

20. PATRIMONIO DEL COMITATO – Il patrimonio del Comitato è costituito dai contributi volontari dei soci e da eventuali erogazioni da parte di cittadini, società, Enti pubblici, nonché da tutti i beni mobili e immobili ad esso legittimamente pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I versamenti, le elargizioni, i contributi, le donazioni sono in ogni caso a fondo perduto. In nessun caso, quindi nemmeno nell'eventualità di scioglimento del Comitato, dimissioni, recesso e in ogni altra ipotesi di decadenza, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato al Comitato.

21. ESERCIZI SOCIALI – L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione, la tenuta contabile del Comitato è affidata al Segretario Generale secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo.

22. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE – In caso di scioglimento del Comitato l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. L'eventuali residuo attivo risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del Presidente o, in mancanza, dall'Assemblea o dai liquidatori e comunque solo ed esclusivamente per fini benefici a favore di altra associazione senza fine di lucro, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

23. **REGOLAMENTO INTERNO** – Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

24. **CLAUSOLA COMPROMISSORIA** – Per ogni questione insorgente con il Comitato il socio si impegna a rimettere l'esame e la conseguente decisione, attinente anche all'eventuale risarcimento del danno, ad un collegio formato da tre membri scelti dai soci.

25. **NORMA DI RINVIO** – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e quelle delle altre leggi vigenti.